



Berna,

Destinatari:

partiti politici
associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
associazioni mantello dell'economia
cerchie interessate

**Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati);
avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore, egregi Signori,

il 23 maggio 2012 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una consultazione interpellando i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate in merito alla modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati).

La **consultazione** termina il **30 settembre 2012**.

In allegato troverete i due avamprogetti di legge e il relativo rapporto esplicativo.

Il 28 novembre 2010 il Popolo e le Camere hanno accolto l'iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», che prevede l'introduzione nell'articolo 121 della Costituzione federale (Cost.) dei capoversi 3–6, secondo cui gli stranieri che sono stati condannati per determinati reati o hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale perdono ogni diritto di soggiorno in Svizzera. Alle persone condannate è inoltre impartito un divieto d'entrata di 5–15 anni. Secondo le disposizioni transitorie, il legislatore deve definire e integrare le fattispecie penali menzionate nell'articolo 121 capoverso 3 Cost. entro cinque anni dall'approvazione delle nuove disposizioni costituzionali ed emanare disposizioni penali contro le persone che violano il divieto d'entrata loro imposto.

Il Consiglio federale ha deciso di porre in consultazione due varianti per l'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali. Entrambe prevedono l'introduzione nel Codice penale di una nuova forma di espulsione dal territorio svizzero. La variante 1, sostenuta dal Consiglio federale, mira a una soluzione di compromesso che tiene conto, per quanto possibile, sia dell'automatismo dell'espulsione perseguito dalle nuove disposizioni della Costituzione sia dei principi costituzionali e delle garanzie dei diritti umani già in essere. La variante 2 corrisponde alla soluzione proposta dai rappresentanti del comitato d'iniziativa in seno al gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia e fondamentalmente parte dal presupposto del primato assoluto delle nuove disposizioni costituzionali, in quanto diritto più recente, sul diritto costituzionale previgente e sul diritto internazionale non cogente – in particolare sulle garanzie internazionali dei diritti umani.



Ulteriori copie della documentazione posta in consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Vi preghiamo di comunicare i Vostri pareri all'Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Diritto penale, Bundesrain 20, 3003 Berna. Per eventuali domande vi preghiamo di rivolgervi al signor Peter Häfliger (tel. 031/322 41 45; peter.haefliger@bj.admin.ch).

Ringraziandovi della preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetti posti in consultazione e relativo rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei destinatari (d, f, i)